

REPERTORIO N. _____

COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI IGIENE URBANA. -----**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove addì **xx** del mese di dicembre nella
Residenza Municipale di Canegrate sita in Via Manzoni n. 1.-----

Avanti a me **XXXXXXXXXXXX**, autorizzato a rogare nell'interesse
del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa,-----

si sono costituiti i Signori:-----

Arch. ANTONINO ZOTTARELLI nato a Legnano il 26/11/1970 e
residente, per la carica ricoperta a Canegrate in via Manzoni, 1
nella sua qualità di Funzionario delegato, giusta nomina di cui al
Decreto Sindacale n. 12 del 30/05/2019, ex artt. 107-109 del D.
Lgs. 267/2000, il quale interviene esclusivamente in nome, per
conto e nell'interesse del Comune di Canegrate (P.I.
00835500158);-----

2) Per la Società AEMME Linea Ambiente s.r.l. (C.F. e P.IVA
06483450968), nel seguito anche "Società" o "Affidataria" o anche
solo "ALA", con sede in Magenta (MI), Via Crivelli n. 39, il Sig.
xxxxxxx nato a **xxxxxx(xx)** il **xx/xx/xxxx**, domiciliato per la carica in
Magenta (MI), Via Crivelli n. 39, il quale dichiara di intervenire al
presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante di
Aemme Linea Ambiente s.r.l., e quindi nell'esclusivo interesse

della medesima, munito degli occorrenti poteri;-----

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Rogante sono personalmente certo, con questo atto convengono quanto segue:-----

P R E M E S S O C H E

- il Comune di CANEGRATE detiene una partecipazione nella società AMGA Legnano S.p.A. (nel seguito "AMGA") il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto da soci pubblici e risulta così suddiviso:-----

Soci	Quote di partecipazione
Comune di Legnano	66,57%
Comune di Parabiago	17,89%
Comune di Canegrate	7,66%
Comune di Villa Cortese	5,24%
Comune di Arconate	2,42%
Comune di Buscate	0,13%
Comune di Magnago	0,06%
Comune di San Giorgio su Legnano	0,01%
Comune di Turbigo	0,01%
Comune di Dairago	0,01%
Comune di Robecchetto con Induno	0,01%

- AMGA è società costituita nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e della normativa nazionale in ultimo esplicitata dai D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 175/2016 s.m.i. in materia di "in house

providing” (in particolare lo Statuto di AMGA, è in corso di adeguamento ai sensi del D.Lgs. 175/2016 s.m.i.) e gli Enti Locali soci esercitano su di essa e sul gruppo in house da essa controllato i più ampi poteri di direzione ed influenza sulle scelte strategiche e sulle decisioni più importanti per il tramite di apposito organo denominato “Coordinamento Soci”;

- AMGA, avvalendosi anche di apposite società di scopo, anch’esse a capitale interamente pubblico, svolge numerosi servizi per conto degli Enti Locali soci;
- premesso, altresì, che:
 - i. in particolare, il Gruppo AMGA svolge l’attività inerente servizi di igiene urbana tramite la società AEMME Linea Ambiente Srl (nel seguito “ALA”);
 - ii. ALA deriva dall’aggregazione dei rami d’azienda di ASM Magenta srl (nel seguito “ASM”), società partecipata dal Comune di Magenta oltre ad altri Enti Locali (nel dettaglio, ASM Magenta Srl risulta come segue partecipata: Comune di Magenta 61,90%, Comune di Boffalora Sopra Ticino 8,96%, Comune di Marcallo con Casone 5,31%, Comune di Corbetta 0,27%, Comune di Ossona 3,21%, Comune di Robecco Sul Naviglio 6,14%, Comune di Santo Stefano Ticino 3,94%, Comune di Mesero 7,22%, Comune di Bernate Ticino 3,02%, Comune di Cuggiono 0,03066), AMGA Legnano S.p.A., società interamente pubblica, partecipata come precedentemente indicato e, dal 25 gennaio 2016, ed

- A.M.S.C. S.p.A., società pubblica partecipata interamente dal Comune di Gallarate;-----
- iii. il capitale della società AEMME Linea Ambiente s.r.l. risulta così suddiviso:-----
- | | |
|---------------------|-----------|
| Amga Legnano S.p.A. | 72%----- |
| A.S.M. s.r.l. | 18%----- |
| A.M.S.C. S.p.A. | 10%;----- |
- iv. la disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale con sentenza 20.7.2012 n. 1999;-----
- v. in particolare, la Consulta ha statuito che il citato art. 4 detta una disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non solo contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma che è anche letteralmente riprodotto di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo. Le poche novità introdotte dall'art. 4 accentuano, infatti, la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere. Non può inoltre ritenersi che l'esclusione del servizio idrico integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai

- quali una simile disciplina si applica sia soddisfacente della volontà espressa attraverso la consultazione popolare;-----
- vi. sono inoltre vigenti l'art. 3 bis del citato decreto legge n. 138/2011 e le discipline di settore che, per quanto attiene al servizio di igiene urbana, sono rappresentate dal D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 recante Norme in materia ambientale e dalla Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, recante Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale; peraltro, la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, ha optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede ancora l'istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali: spetta dunque ai singoli Enti Locali provvedere all'affidamento – in esclusiva – del relativo servizio sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni pianificatorie regionali e provinciali;-----
- vii. com'è noto, la disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria cui allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del Trattato, anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della Commissione;-----
- viii. lo stesso Governo, nell'emanazione del T.U.S.P. D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. definisce un "quadro normativo coerente ed integralmente attuativo del diritto comunitario".-----
- ix. in tale contesto giuridico, l'affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente: a) con gara per l'individuazione del concessionario; b) con gara c.d.

- “a doppio oggetto”, nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell’ambito di una società mista (c.d. P.P.P.I., ossia partenariato pubblico privato istituzionalizzato); c) mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. “in house”;-----
- x. lo Statuto di ALA, adeguato ai sensi del D.Lgs. 175/2016 s.m.i., approvato dai Comuni soci, è stato configurato in ottemperanza ai principi in materia di in house providing, conformemente al patto di sindacato a suo tempo stipulato da AMGA ed ASM previa approvazione dei rispettivi Enti Locali azionisti;-----
- xi. dallo Statuto di ALA si evince infatti che i poteri per la gestione della società sono affidati non al Consiglio di Amministrazione, ma ai Soci riuniti in assemblea (art. 23.2);---
- xii. verificato inoltre che il Comune di Legnano ha provveduto a presentare istanza di iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 192, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in house dei servizi pubblici locali alla società – iscrizione assunta al protocollo ANAC n. 21697/2018;-----
- xiii. su tali presupposti il Comune di CANEGRATE con deliberazione C.C. n. xxx del xxxxxxxx ha, pertanto, formulato idoneo indirizzo alla Giunta Comunale (n. xxx del xxxxxxxxx) affinché procedesse al perfezionamento del contratto di servizio di igiene urbana con AEMME Linea Ambiente s.r.l.;---
- xiv. ALA, su invito dell’Amministrazione Comunale, ha presentato

un dettagliato Progetto Tecnico, dal quale emerge la convenienza dell'opzione prescelta.-----

xv. ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 non sono necessarie le verifiche antimafia in quanto trattasi di società a partecipazione pubblica;-----

xvi. ai sensi dell'art. 17 della Legge 12.3.1999, n. 68 ALA ha prodotto l'autocertificazione attestante la regolarità della stessa con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;-----

xvii. ai sensi dell'art. 2 della Legge 22.11.2002, n. 266 ALA ha prodotto l'autocertificazione attestante la regolarità contributiva;-----

xviii. ALA ha prodotto l'autocertificazione attestante di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.-----

Tra i sopraindicati contraenti si conviene e si stipula quanto segue:-----

Articolo 1. Premesse - Affidamento dei servizi e caratteristiche degli stessi – Normativa applicabile.-----

Le parti convengono che le premesse, nonché gli atti menzionati nel presente Contratto, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.-----

La gestione dei servizi disciplinati dal presente Contratto è affidata

a norma del combinato disposto del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, secondo il modello di delegazione interorganica in house previsto dalla disciplina comunitaria e nazionale, della Legge Regionale 12 dicembre 2003, N. 26, recante Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, nonché in conformità allo Statuto Comunale vigente.-----

I servizi riportati nel successivo art. 3 sono definiti servizi pubblici indispensabili a norma dell'art. 177, comma II del D. Lgs. n. 152/2006, di conseguenza non potranno essere sospesi od abbandonati salvo casi di forza maggiore.-----

In caso di astensione dal lavoro per sciopero indetto dalle associazioni di categoria dovranno essere assicurati i servizi indispensabili, così come previsto dalla L. 15 Giugno 1990 n. 146.-

Oltre al menzionato D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, ed alla normativa di attuazione dello stesso anche regionale, si applicano al presente Contratto di Servizio, quali parti integranti e sostanziali del medesimo:-----

- i. le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali;---
- ii. le disposizioni comunali in merito al "Esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani";-----
- iii. il Progetto Tecnico predisposto da ALA e i relativi allegati

Oltre all'osservanza delle norme sopra specificate, ALA avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni portate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che

potranno essere emanati durante il corso del Contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.-----

In particolare si richiama l'osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché del "Regolamento Comunale d'Igiene" vigente nel Comune di CANEGRATE, nonché delle prescrizioni che venissero impartite dall'Ispettorato del Lavoro, dalla A.T.S. o da qualsiasi altro Ente o autorità competente per territorio.-----

Articolo 2. Oggetto del Contratto di servizio.-----

Il presente Contratto di Servizio disciplina i reciproci impegni di ALA e del Comune di CANEGRATE nonché le prestazioni ricorrenti che ALA è tenuta a prestare a favore del Comune di CANEGRATE.-----

Il servizio ha per oggetto la gestione dei Servizi Pubblici Locali di seguito elencati, così come meglio descritti e dettagliati nel Progetto Tecnico allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio.-----

Articolo 2.01 Servizio di Igiene Urbana-----

Il servizio di igiene urbana è comprensivo delle seguenti attività:----

- a. il servizio di raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, dei rifiuti solidi urbani non ingombranti conferiti in forma differenziata con separazione delle frazioni "organico" –

- “imballaggi in plastica” – “carta e cartone” – “imballaggi in vetro e lattine” e “secco residuo da smaltire”;-----
- b. il servizio di raccolta dei rifiuti cimiteriali ordinari;-----
 - c. il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti, prodotti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, conferiti direttamente dagli utenti presso la Piattaforma Raccolta Differenziata, impegnandosi all’apertura senza interruzioni, negli orari stabiliti, della Piattaforma Raccolta Differenziata stessa;-----
 - d. il servizio di rimozione rifiuti abbandonati abusivamente sul territorio previa specifica richiesta da parte del competente ufficio comunale;-----
 - e. il servizio di raccolta in forma differenziata presso la Piattaforma Raccolta Differenziata, dei rifiuti indicati nella autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano Racc. Gen. n. 10395/2016 del 21/11/2016;-----
 - f. il servizio di trasporto agli impianti di destino dei materiali di raccolta presso la Piattaforma Raccolta Differenziata;-----
 - g. la direzione tecnica e la gestione, con personale qualificato, della Piattaforma Raccolta Differenziata per le raccolte differenziate;-----
 - h. servizio di pulizia strade meccanizzata nonché servizi accessori e integrativi;-----
 - i. le campagne di educazione ecologica;-----
 - j. il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti raccolti porta a porta e

presso la Piattaforma Raccolta Differenziata, compresi quelli provenienti dallo spazzamento stradale.-----

Articolo 3. Decorrenza e durata dell'affidamento.-----

L'affidamento da parte del Comune di CANEGRATE ad ALA del servizio di cui al precedente art. 2, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto di servizio, ha la durata di anni 9 (nove) a decorrere dal giorno 01.01.2020.-----

Alla scadenza dell'affidamento gli impianti mobili e le attrezzature mobili messi a disposizione da ALA saranno dalla stessa ritirati, ad esclusione dei contenitori specifici utilizzati per le raccolte differenziate, che resteranno di proprietà del Comune.-----

Alla scadenza dell'affidamento saranno rimborsati gli eventuali oneri residui per eventuali investimenti - espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale - e realizzati da ALA e non ancora completamente ammortizzati dalla stessa, tenendo conto che il periodo di ammortamento sarà determinato in base alle aliquote fiscali. Di ciò l'Amministrazione Comunale si farà garante, a favore di ALA, nei confronti del soggetto gestore subentrante.-----

Articolo 4. Modifica dei servizi.-----

Qualora nel corso dell'affidamento si rendesse necessario procedere a modifiche, incrementi, riduzioni dei servizi per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale in accordo con ALA concorderanno eventuali modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto.-----

Nel caso le variazioni implicino un maggiore/minore impegno di mezzi e/o personale per espletare i servizi, le parti ridetermineranno conseguentemente il corrispettivo dei servizi oggetto di modifica.-----

Articolo 5. Servizi speciali ed occasionali. Stipula di contratti con le utenze.-----

Articolo 5.01 Servizi speciali ed occasionali.-----

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere ad ALA l'espletamento di altri servizi aventi affinità ed attinenza con quelli oggetto del presente Contratto ma non rientranti negli obblighi di cui al presente Contratto ed all'allegato Progetto Tecnico, previo regolare ordine indicante la copertura finanziaria della spesa (impegno di spesa).-----

Articolo 5.02 Stipula di contratti con le utenze.-----

Senza il preventivo consenso del Comune, ALA non potrà stipulare con le singole utenze private contratti integrativi di servizi contemplati in questo capitolato quali ad esempio: accesso alle proprietà private, noleggio di contenitori, incremento delle frequenze di servizio e/o altri accordi.-----

Articolo 6. Tributi inerenti il servizio.-----

I proventi derivanti dall'applicazione dei tributi sono di pertinenza del Comune e vengono riscossi dallo stesso.-----

Articolo 7. Organizzazione del servizio.-----

Il servizio di cui al precedente art. 2 dovrà essere svolto secondo criteri d'efficienza, efficacia ed economicità e, fermo restando il

generale potere/dovere di vigilanza e controllo in capo all'Amministrazione Comunale, l'organizzazione del servizio è affidata alla esclusiva responsabilità di ALA, la quale ne stabilirà autonomamente le modalità di pianificazione ed esecuzione, in conformità al Progetto Tecnico allegato, facente parte integrante del presente Contratto e qui materialmente allegato.-----

Per consentire ad ALA di dotarsi di tutte le attrezzature e i mezzi necessari per l'espletamento del servizio, la stessa potrà avvalersi di personale e mezzi di terzi.-----

Articolo 8. Strumenti organizzativi e gestionali.-----

Per quanto attiene alle modalità organizzative del servizio, ALA – nei limiti e nel rispetto degli indirizzi strategici forniti dagli Enti pubblici soci - ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento degli obiettivi.-----

Di conseguenza le attività di cui al presente Contratto di servizio potranno essere esercitate anche attraverso partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese specializzate del settore, previo parere preliminare dell'Amministrazione Comunale e, comunque, fatta salva la piena e solidale responsabilità di ALA per il rispetto di quanto previsto dal presente Contratto di servizio, in particolare per quanto concerne gli impegni di natura economica.-----

Articolo 9. Obiettivi.-----

In generale ALA si obbliga ad assicurare per tutti i servizi a lei

affidati un elevato livello qualitativo e ad attivare e mantenere un corretto rapporto con gli uffici comunali incaricati degli indirizzi e del controllo.-----

ALA si impegna, al conseguimento degli standard qualitativi previsti nel Progetto Tecnico.-----

Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, le Parti valuteranno congiuntamente la possibilità di adottare opportune azioni correttive, anche con riguardo all'organizzazione del servizio o alla sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti della materia ambientale.-----

Articolo 10. Continuità del servizio.-----

Il servizio di igiene urbana dovrà essere svolto con continuità, regolarità e senza interruzioni salvo casi di forza maggiore.-----

In caso di servizio irregolare o d'interruzione dello stesso, ALA si impegna ad adottare misure volte a ristabilirne le condizioni normali.-----

In particolare, in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, ALA dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n. 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali: in particolare si farà carico della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini di Legge, circa i modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione.-----

Articolo 11. Efficienza, efficacia ed economicità.-----

Il servizio in oggetto deve essere svolto in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, ed ALA adotta le misure necessarie al perseguimento di tali obiettivi.-----

Articolo 12. Obblighi di ALA.-----

ALA si impegna al rispetto del Progetto Tecnico allegato ed in particolare a:

- fornire all'Ufficio Tecnico Settore Ecologia un "quadro di servizio" standard con l'indicazione dei servizi programmati, nonché del personale e dei mezzi destinati a ciascuno di tali servizi e le altre eventuali informazioni utili e necessarie ai fini dei controlli che il predetto ufficio vorrà effettuare;-----
- consegnare:-----
 - tempestivamente, a mezzo fax e/o e-mail, le informazioni sulle eventuali variazioni previste nello svolgimento dei servizi rispetto alla pianificazione definita in accordo ai contenuti nel Progetto Tecnico allegato (ad esempio: mancata raccolta per condizioni atmosferiche, servizio da recuperare per guasto automezzi, ecc.);-----
 - con frequenza mensile, i dati quantitativi delle singole frazioni di rifiuto raccolte nel mese precedente, con la specificazione dei relativi impianti di conferimento.-----

Ove opportuno e necessario, sempre con frequenza mensile, ALA informerà per iscritto il Comune in ordine alle problematiche connesse alla gestione dei servizi ed alla eventuale possibilità di mutare – previo assenso del Comune, qualora le modifiche

impattassero sulle modalità e le tempistiche di raccolta nei confronti diretti della cittadinanza - le condizioni operative degli stessi, sempre che queste variazioni si uniformino a criteri di massima efficienza ed economicità per il Comune.-----

In quanto richiesta, ALA si renderà disponibile a periodici incontri con il Comune per la verifica dello stato dei servizi e delle eventuali iniziative che ne consentano il miglioramento.-----

Entro il mese di marzo di ciascun anno ALA dovrà trasmettere al Comune i dati consuntivi, dettagliati, della gestione dell'anno precedente.-----

ALA avrà anche il compito di:-----

- provvedere alla compilazione di tutta la modulistica di legge relativa all'attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i formulari di identificazione, nonché alla consegna - nei tempi e con le modalità da concordare con il Comune – dei documenti richiesti per l'adempimento degli obblighi di legge spettanti al Comune;---
- provvedere alla compilazione della modulistica con particolare riferimento al M.U.D ed all'applicativo regionale O.R.S.O, e questionari inerenti i rifiuti (es. Ricicloni, Ispra) laddove richiesto dall'Amministrazione Comunale.-----

In generale, nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente Contratto, ALA è tenuta ad eseguire tutte le direttive che, nel rispetto del Contratto e del Progetto Tecnico, venissero emanate dall'Ufficio Tecnico Settore Ecologia, fatta salva la facoltà di presentare, entro cinque giorni naturali e consecutivi dal

ricevimento delle direttive, le osservazioni che ritenesse opportune e le problematiche ostative.-----

Articolo 13. Rapporti tra ALA e l'Amministrazione Comunale: indirizzo, vigilanza e controllo; cooperazione; referenti ALA; capo centro responsabile dei servizi.-----

Articolo 13.01 Indirizzo, vigilanza e controllo.-----

Competono al Comune le funzioni di indirizzo, che si esplicano nelle modalità indicate nel presente atto, volte ad assicurare i livelli e le condizioni di servizio adeguati.-----

Il Comune si avvarrà per l'esercizio delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo anche della struttura per l'esercizio del controllo analogo come prevista nello statuto di ALA.-----

Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi dell'Ufficio Tecnico Settore Ecologia a ciò designato, con il quale ALA si rapporterà direttamente per la gestione dei Servizi.-----

Di norma le disposizioni saranno trasmesse via fax o e-mail.-----

Il Comune ha facoltà di controllare mediante i propri incaricati la regolarità del servizio in relazione agli standard di qualità e quantità propri del servizio, come descritti nel presente Contratto e nel relativo Progetto Tecnico.-----

Peraltro, nei casi di urgenza i funzionari designati potranno dare disposizioni anche verbali al personale direttivo di ALA incaricato del coordinamento del servizio salvo formalizzazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, entro il giorno successivo.-----

ALA dovrà fornire mensilmente al Comune un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati, con i relativi dati quantitativi, nei termini indicati al precedente art. 12.-----

Il Comune si riserva la facoltà di disporre - anche senza preavviso - pesate campione degli automezzi utilizzati per i servizi, all'inizio e alla fine del giro di raccolta: i relativi oneri saranno a carico di ALA.-----

Articolo 13.02 Cooperazione.-----

È fatto obbligo al personale di ALA di segnalare all'Ufficio Tecnico Settore Ecologia quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio.-----

È fatto altresì obbligo di denunciare al predetto ufficio qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di immondizie o altro sulle strade, ecc.) coadiuvando anche l'opera della Polizia Locale con l'offrire tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei contravventori.--

ALA collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto dal Comune.---

Articolo 13.03 Referenti ALA.-----

I rapporti tra ALA ed il Comune, saranno curati dal capo cantiere di cui al successivo articolo 13.04, nonché dai responsabili di ALA, i cui nominativi dovranno essere segnalati al Comune per iscritto, prima dell'affidamento dei servizi e, con tempestività, per ogni variazione che li riguarda.-----

Articolo 13.04 Capo cantiere, Responsabile dei Servizi.-----

Al capo cantiere sarà affidato il coordinamento dei vari servizi.-----
Sarà il diretto interlocutore dell'Ufficio Tecnico Settore Ecologia per tutto quanto concerne la loro gestione e dovrà essere permanentemente reperibile durante gli orari del loro svolgimento; eventuali sostituzioni del capo cantiere, per ferie, turnazioni, riorganizzazione del servizio, ecc. dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ufficio Tecnico Settore Ecologia.--
Al capo cantiere è altresì affidata la responsabilità per quanto concerne il coordinamento operativo ed il controllo delle eventuali imprese appaltatrici.-----

Articolo 14. Rapporti economici.-----

Quale principio generale e patto essenziale del presente Contratto, si conviene che la complessiva gestione della Tariffa (comunque denominata) dovrà comunque garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.-----

Articolo 14.01 Corrispettivi.-----

Per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 2, comprensivi degli oneri relativi al trasporto e allo smaltimento/trattamento qualora previsti dal Progetto Tecnico, ALA sarà remunerata per le attività dalla stessa svolte in conformità alle prescrizioni del Progetto Tecnico per i servizi di igiene urbana, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente Contratto, tramite i ricavi derivanti dalla Tariffa (comunque denominata) con versamenti in rate mensili posticipate.-----

Tutti i costi/ricavi di raccolta, trasporto e smaltimento/trattamento,

nonché tutte le altre attività descritte nel progetto tecnico, saranno a carico di ALA.-----

In prima applicazione, per l'esecuzione dei servizi relativi all'anno 2020, così come definiti nel progetto tecnico allegato, il Comune ha riconosciuto ad AEMME Linea Ambiente s.r.l. un canone annuo di Euro 1.186.166,00 (unmilionecentottantaseimilacentosessantasei/00), IVA 10% di legge inclusa.-----

Tali importi, che remunerano tutte le attività tecniche relative ai servizi igiene urbana, sono recepiti nell'allegato estratto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo ai soli oneri esplicitamente indicati in detto prospetto.-----

Per gli anni successivi si procederà alla rideterminazione dei corrispettivi di cui al presente articolo in relazione all'assestamento del piano finanziario che verrà redatto sulla base dei costi effettivamente consuntivati nell'anno precedente congiuntamente tra ALA e l'Amministrazione Comunale, salvaguardando il principio di mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione.-----

Si da atto che a seguito di modifiche normative inerenti il metodo di determinazione e riconoscimento dei costi del servizio nonché il metodo tariffario, introdotte anche tramite apposite determinazioni da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, le Parti procederanno ad un confronto per la definizione delle necessarie variazioni da apportare al contratto al fine di garantire l'equilibrio economico dello stesso.-----

Articolo 14.02 Copertura finanziaria.-----

Il Comune si impegna a stanziare nel proprio bilancio i fondi necessari per compensare ALA per le prestazioni di cui al presente Contratto e nel Progetto Tecnico.-----

Articolo 14.03 Pagamenti.-----

La fatturazione dei servizi di ALA avrà frequenza mensile con importo pari a 1/12 del costo annuo complessivo del servizio, determinato come sopra menzionato, e pagamento a mezzo Bonifico Bancario entro 30 giorni dall'arrivo a protocollo della fattura elettronica. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con ritardo superiore a mesi 2 (due) AEMME Linea Ambiente non potrà sospendere il servizio; applicherà peraltro gli interessi di mora al tasso legale. Per data d'effettivo pagamento s'intende, nel caso di bonifico, la data di reale disponibilità della valuta presso la controparte.-----

Gli importi relativi ad eventuali penali/conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del Contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e ALA, tramite emissione di appositi documenti contabili.-----

Articolo 15. Sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni.-----

ALA è tenuta all'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni; in particolare, ALA è tenuta all'osservanza delle misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

Articolo 16. Responsabilità.-----

ALA mantiene sollevato e indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del servizio pubblico affidatole, sia esso esercitato direttamente ovvero indirettamente.-----

ALA risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati all'ambiente, alle proprietà e alle persone in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto nella esecuzione dei servizi.-----

ALA in particolare dovrà rispondere dell'operato dei propri dipendenti, nonché di eventuali dipendenti di eventuali soggetti diversi individuati da ALA tramite partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese specializzate del settore, nei confronti di terzi, così da sollevare l'Amministrazione da ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi.-----

È pure a carico di ALA la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alle proprietà o per danni alle medesime.-----

Si dà atto fra le parti che, anche per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi connessi alle attività di cui al presente Contratto, ALA ha stipulato con la società Lloyd's Ufficio Italiano dei Lloyd's: Italian Underwriting s.r.l., via Borgonuovo n. 7 - 20121 MILANO, idonea polizza assicurativa n. 1913074 recante l'esclusione della facoltà di rivalsa nei confronti del Comune.-----

Copia della suddetta polizza è stata consegnata al Comune prima

della stipula del relativo Contratto.-----

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere per risarcimento di danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi affidati ad ALA, saranno dedotte dalle rate di canone in scadenza e fino ad avvenuto rimborso totale.-----

Articolo 17. Penalità.-----

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti per l'esecuzione dei servizi, ALA, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione ove tecnicamente possibile, sarà passibile di sanzioni contrattuali determinate come di seguito:-

- a) da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 250,00 per disfunzioni di servizio dovute a inconvenienti tecnici, a difetto da parte degli operatori e all'inosservanza delle norme contrattuali relative al decoro ed all'immagine del servizio, comunque a fatti non compromissori dei servizi stessi;-----
- b) da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 500,00 per disfunzioni di servizio dovute al ripetersi di inconvenienti tecnici già contestati o all'inosservanza delle norme contrattuali relative alle prescrizioni tecniche di espletamento del servizio, comunque a fatti che compromettono i servizi stessi, anche in termine di intercettazione di materiale;-----
- c) da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 1.000,00 per il ripetersi dei fatti contestati al precedente punto o per disfunzioni di servizio dovute a dolo o malafede anche da parte

dei singoli operatori, alla omissione di servizio non giustificata e dall'inosservanza di norme, leggi e regolamenti.-----

In caso di inadempienze che comportino l'inosservanza di norme, leggi e regolamenti per cui venga prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente.-----

Qualora ALA ritenesse che l'inadempienza di cui al precedente comma sia dipesa da cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi diversi da quelli eventualmente impiegati da ALA nello svolgimento del servizio, dovrà dichiararlo entro 48 ore dalla formale contestazione. Il definitivo accertamento ed il riconoscimento di tali circostanze di forza maggiore da parte del Comune comporterà l'esonero dal pagamento della penale stessa.-----

Fermo restando quanto sopra,-----

- in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti in merito a manutenzione, pulizia o riverniciatura dei mezzi, verrà applicata una sanzione amministrativa di Euro 50,00 (cinquanta//00) per mezzo e per giorno (per ogni giorno di inadempienza debitamente documentata).-----
- per la mancata documentazione di pesatura dei rifiuti contestualmente alle operazioni di raccolta, verrà applicata una sanzione amministrativa di Euro 150,00 (centocinquanta//00) per mezzo e per giorno (per ogni giorno di inadempienza

debitamente documentata).-----

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale ALA avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione inviata al suo domicilio tramite Posta Elettronica Certificata.-----

Eventuali contestazioni nell'applicazione della penale saranno demandate, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, al Giudice Ordinario competente.-----

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza previa emissione di nota di accredito da parte di ALA; in caso di contestazione da parte di ALA, l'applicazione della penale sarà sospesa in attesa dell'esperimento del tentativo di accordo bonario.-----

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.-----

Le suddette sanzioni saranno inoltre applicate ad ALA anche per irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa e/o per comportamenti scorretti verso il pubblico e/o per indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate, purché debitamente documentate.-----

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.-----

Articolo 18. Richieste ad ALA da parte del Comune.-----

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del presente Contratto,

l'esecuzione dei servizi aggiuntivi non contemplati dal Progetto Tecnico allegato dovrà essere preceduta da formale richiesta formulata esclusivamente dal Direttore esecutore del servizio o suo delegato così come individuato dall'Amministrazione Comunale medesima.-----

Le richieste provenienti dal Comune sono prese in considerazione da ALA solo se provenienti dal soggetto sopracitato, a mezzo telefax o per via telematica.-----

Articolo 19. Referenti del Contratto.-----

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Comune ed ALA trasmettono reciprocamente i nominativi delle persone abilitate ad assumere obbligazioni nei confronti della controparte.-----

In assenza, varrà la regola per cui il responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune sarà il Direttore Operation e nei confronti di ALA sarà il Sindaco del Comune di CANEGRATE.-----

Articolo 20. Tutela della privacy.-----

Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati.-----

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di CANEGRATE quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto,

informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:-----

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.-----

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.--

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:-----

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;-----
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;-----
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;-----
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;-----
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;-----
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per

obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.-----

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.-----

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.-----

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.-----

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è Comune di CANEGRATE, VIA A. MANZONI

N. 1 - 20010 CANEGRATE.-----

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono
DPO CORA' NADIA, 0376-803074.-----

consulenza@entionline.it-----

nadia.cora@mantova.pecavvocati.it-----

Con la sottoscrizione presente del contratto, l'interessato esprime
pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.-----

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'operatore economico
aggiudicatario-appaltatore viene designato come Responsabile del
trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di
rendicontazione del contratto medesimo.-----

Articolo 21. Risoluzione per inadempimento.-----

Il Comune, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il
risarcimento dei danni e di informare l'Autorità Giudiziaria nel caso
in cui potesse essere ravvisata l'ipotesi del reato previsto
dall'articolo 340 del Codice Penale, può risolvere il Contratto al
verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:-----

- a) mancato inizio di tutti i servizi alla data prevista dal Contratto;--
- b) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;-----
- c) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause
di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte
di ALA;-----
- d) cessazione o cessione della Società;-----
- e) fallimento di ALA qualora consentito dalle normative vigenti pro
tempore;-----

- f) venire meno dei requisiti - previsti dagli artt. n. 10 e n. 11 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014 n. 120 – per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nelle varie fasi;-----
- g) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione o per uno dei reati di cui all'articolo all'art. 80, c. 1 del D.lvo 50/2016;-----
- h) inosservanza degli obblighi retributivi, previdenziali o assicurativi relativi al personale;-----
- i) ripetute inosservanze delle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori;-----
- j) mancata presentazione delle polizze assicurative previste dal presente Contratto;-----
- k) conferimento dei rifiuti in impianti non autorizzati.-----

Nei casi previsti dai punti b), c), d), g), h), j) del presente articolo, la risoluzione del Contratto si verificherà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.-----

La colpa o il dolo di ALA nella commissione delle inadempienze contrattuali dovranno essere contestati e certificati dal Comune in quanto pubblica autorità, che dovrà concedere ad ALA un termine per presentare memorie o documenti in propria discolta.-----

L'Amministrazione, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere ad ALA un congruo termine per rimuovere le irregolarità

contestate.-----

ALA avrà 30 (trenta) giorni dal ricevimento della diffida per presentare le proprie giustificazioni.-----

ALA potrà chiedere la risoluzione del Contratto esclusivamente per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 Codice Civile. Anche a risoluzione avvenuta ALA si obbliga a proseguire nella gestione dei servizi sino a che gli stessi non siano diversamente affidati e comunque non oltre sei mesi dall'efficacia della risoluzione.-----

Articolo 22. Recesso unilaterale.-----

Ai sensi dell'art. 1373, secondo comma c.c., il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi decorrenti dalla ricezione da parte di ALA della relativa comunicazione da inviarsi a cura dell'Amministrazione Comunale a mezzo di Posta Elettronica Certificata.-----

Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, è espressamente esclusa la corresponsione di qualsivoglia corrispettivo per il recesso.-----

In caso di esercizio della facoltà di recesso, l'Amministrazione Comunale resterà obbligata a corrispondere ad ALA le somme dovute in relazione ai servizi prestati alla data in cui il recesso diviene efficace.-----

Alla cessazione del Contratto a seguito dell'esercizio del recesso unilaterale gli impianti mobili e le attrezzature mobili messi a

disposizione da ALA saranno dalla stessa ritirati.-----

L'Amministrazione Comunale, in caso di esercizio della facoltà di recesso, si obbliga a che, tra le condizioni contrattuali a carico del nuovo soggetto gestore subentrante alla stessa ALA, sia prevista, quale condizione sospensiva rispetto all'inizio della gestione del servizio, il rimborso degli eventuali oneri residui per eventuali investimenti realizzati da ALA medesima - purché formalmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale nel corso del Contratto - non ancora completamente ammortizzati dalla stessa (tenendo conto che il periodo di ammortamento sarà determinato in base alle aliquote fiscali) nonché dell'assunzione da parte del gestore subentrante del personale alle dipendenze di ALA addetto al servizio da almeno 6 (sei) mesi antecedenti la cessazione del Contratto.-----

Articolo 23. Spese contrattuali.-----

Tutte le spese relative al presente contratto (BOLLI, copie, registrazione, diritti, etc.), nessuna esclusa ed accertata, restano a totale carico di ALA.-----

Articolo 24. Tentativo di accordo bonario.-----

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, le Parti assumono l'obbligo di esperire un tentativo preventivo di conciliazione, tendente a pervenire alla composizione amichevole del problema, mediante la stipula di un accordo bonario.-----

A tal fine, la Parte che intenda agire a propria tutela, avrà l'onere

preventivo di formalizzare alle altre Parti una proposta per la soluzione dell'eventuale controversia insorta.-----

La Parte alla quale la proposta conciliativa è diretta, avrà tempo 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa per pronunciarsi al riguardo, eventualmente anche formulando una propria controproposta. In difetto, la proposta si considera come non accolta, e ciascuna Parte avrà facoltà di azionare il procedimento avanti l'Autorità Giudiziaria.-----

Ove la proposta venga accolta dall'altra Parte, ovvero si pervenga comunque ad un'intesa, si provvederà a redigere apposito verbale di accordo bonario.-----

In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla formulazione della proposta di conciliazione di cui al presente punto senza che sia intervenuto l'accordo bonario, il tentativo di conciliazione si intende esaurito.-----

Articolo 25. Foro competente.-----

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed alla applicazione del presente Contratto che dovesse insorgere tra le Parti, le stesse convengono che il foro competente in via esclusiva e inderogabile è il Tribunale di Busto Arsizio.-----

Articolo 26. Rinvio.-----

Il presente Contratto di servizio sarà sottoposto a verifica ed eventuale revisione, in relazione a modifiche legislative intervenute successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto e/o a seguito di volontà manifesta di una delle parti contraenti.-----

Articolo 27. Ultime disposizioni.-----

Articolo 27.01 Tracciabilità flussi finanziari.-----

Si richiamano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati dall'art. 3 della legge 136/2010 come successivamente modificato dall'art. 7 della legge 187/2010, in virtù dei quali a pena nullità del contratto, ALA è tenuta a fornire all'Amministrazione Comunale dichiarazione del conto dedicato utilizzato, a fornire le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti i pagamenti ricevuti.-----

Articolo 27.02 Split Payment.-----

Ai sensi dell'art. 1, comma 628 della Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) dal 01.01.2015 le cessioni di beni e prestazioni di servizi posti in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione vanno gestite, tanto dal fornitore che dal destinatario, secondo le regole dello "Split Payment".-----

Articolo 28. Norme finali-----

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. -----

Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto, le parti si riportano alle vigenti disposizioni legislative in materia.-----

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e dell'art. 40 del D.P.R. 26.10.1986, n. 131. -----

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti

contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 82/2005.-----

Io sottoscritto Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 del D. Lgs. 82/2005.-----

Questo atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. xxxxx pagine intere a video e parte della n. xxxxx.-----

Allegati:-----

- Progetto Tecnico-----
- Estratto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani -----

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI AEMME Linea Ambiente S.r.l.

(Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(Arch. ANTONINO ZOTTARELLI)

L'UFFICIALE ROGANTE

(Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)